

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici per disabili, occorrente alla ASL Brindisi, per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..**

### **Premessa**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce le modalità di esecuzione dei servizi di gestione manutentiva degli ausili tecnici, non personalizzati, nell'ambito territoriale dell'ASL BR.

### **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è il servizio di gestione manutentiva degli ausili tecnici e presidi protesici di cui all'elenco 2 e 3 del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 e all'elenco 2A e 2B dell'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017, in dotazione delle Strutture della ASL BR (PP.OO. e D.S.S.) e destinati ai pazienti disabili e affetti da patologie invalidanti aventi diritto ai sensi dei decreti innanzi citati.

Gli ausili tecnici e presidi protesici sono elencati e descritti nel tariffario aziendale degli ausili protesici, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BR n. 469 del 19.02.2026 per la durata di due anni e accessibile sul sito web dell'ASL BR, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, al Repertorio n. 85/2026.

Il servizio comprende gli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi, e di gestione informatica come descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 2 Caratteristiche generali del servizio**

Il servizio deve comprendere gli aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi e di gestione informatica con riferimento agli ausili tecnici, come di seguito specificato.

Ausili Tecnici usati con relativi aggiuntivi:

- ritiro presso il domicilio del paziente e/o Struttura della ASL BR;
- pulizia e igienizzazione;
- manutenzione;
- sanificazione;
- stoccaggio nel deposito;
- immatricolazione;
- inserimento a software dei dati del dispositivo;
- consegna all'utente, a seguito di nuova assegnazione, montaggio, adeguamento e istruzione all'uso;
- consegna presso Struttura della ASL BR.

La revisione dell'ausilio deve consistere nella manutenzione, riparazione, igienizzazione e sanificazione prima del riutilizzo, in modo tale che il bene risulti in possesso di tutti i necessari requisiti di efficienza funzionale e di aspetto, con caratteristiche paragonabili al nuovo.

Pertanto, l'Affidatario dovrà provvedere:

- al recupero degli ausili presso i Distretti Socio Sanitari Aziendali, presso i Presidi Ospedalieri, presso le Strutture Sanitarie e presso il domicilio dei pazienti;
- alla manutenzione, pulizia e sanificazione degli stessi, garantendone la validità della marcatura CE dopo ogni ricondizionamento ed ottemperando alla procedura prevista dell'allegato 7 della direttiva CEE 93/42.
- alla restituzione degli ausili presso le Strutture Sanitarie della ASL BR e/o conservazione presso il deposito individuato e gestito dall'affidatario, rendendoli disponibili per eventuali riassegnazioni da effettuare presso il domicilio del paziente.
- all'immissione e conservazione degli ausili presso il deposito individuato, curato e gestito dall'affidatario, rendendoli disponibili agli uffici ASL per le conseguenti verifiche e riassegnazioni;
- alla gestione di tutti gli aspetti organizzativi e tecnici necessari ad erogare i servizi richiesti, compresi spazi di immagazzinamento, strutture per la sanificazione, ripristino e manutenzione tecnica, sistemi di conservazione, trasporto, etc;
- alla gestione informatizzata degli ausili, nel rispetto dei sistemi di classificazione e immatricolazione eventualmente forniti dall'ASL BR, rendendo disponibili le relative informazioni ai competenti uffici ASL;
- agli eventuali servizi correlati alla consegna degli ausili al domicilio del paziente (adeguamento, montaggio, istruzione/addestramento del personale di assistenza);

L'Affidatario dovrà garantire, sia in fase di avvio sia a regime, l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, nel rispetto degli orari, dei tempi e delle modalità che saranno contenute nel Contratto.

### **Art. 3 Descrizione del servizio**

Il servizio offerto dovrà corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

Gli interventi di recupero e riparazione, la consegna ed il ritiro degli ausili saranno disposti dai responsabili dei competenti uffici ASL.

L'Affidatario dovrà provvedere alle attività di consegna e ritiro degli ausili con idonei mezzi di trasporto.

Nel trasporto deve essere garantita la separazione tra ausili "sporchi" ed ausili "igienizzati".

- **Rilevazione iniziale e creazione deposito**

La rilevazione iniziale e la presa in carico dell'ausilio deve essere realizzata dall'Affidatario in accordo con gli incaricati delegati dell'ASL BR.

L'Affidatario dovrà censire tutti gli ausili presi in carico inserendoli nel proprio data base.

L'Affidatario sarà responsabile di tutti i beni presi in carico, direttamente rispondendone, sia per le operazioni di trasferimento dell'ausilio sia per lo stoccaggio e la buona conservazione.

L'Affidatario dovrà proteggere gli ausili a deposito dalla polvere e dagli altri agenti atmosferici che possono alterare lo stato di utilizzo del bene utilizzando idonee coperture.

L'Affidatario dovrà immagazzinare gli ausili recuperati in spazi adeguati, e dovrà prevedere due apposite aree separate: l'area destinata agli ausili ricondizionati, suddivisa per tipologia di ausili, e l'area destinata alle lavorazioni.

- **Svolgimento del servizio**

L'Affidatario dovrà garantire le attività di svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato nei modi e nei tempi di seguito descritti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio, se non preventivamente concordate.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro, nonché attenersi ai principi enunciati nella normativa sulla privacy.

Il personale deve essere dotato di cartellino identificativo riportante la ragione sociale della ditta, nome, cognome e fotografia, da esporre in modo chiaro durante l'espletamento dell'attività.

- **Ritiro degli Ausili**

Il ritiro degli ausili avverrà presso i Distretti Socio Sanitari Aziendali, presso i Presidi Ospedalieri, presso le Strutture Sanitarie e presso il domicilio dei pazienti, secondo le indicazioni dei Referenti della ASL BR.

L'Affidatario dovrà provvedere al ritiro degli ausili, su richiesta dell'ufficio ASL di competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, da formulare sulla specifica scheda ritiro, evidenziando tipologia e caratteristiche tecniche degli ausili da ritirare ed eventualmente i dati anagrafici dell'assistito qualora il ritiro avvenga presso il domicilio del paziente.

Tale scheda dovrà essere preventivamente concordata con l'ASL BR.

L'Affidatario, al momento del ritiro del presidio, è tenuto a compilare specifico DDT, riportante: la data di ritiro, la descrizione del presidio, nonché nominativo e firma della persona che assiste al ritiro.

L'Affidatario dovrà concordare con l'utente o con il dipendente dell'ASL BR il giorno e la fascia oraria utile al ritiro dello stesso.

Qualora l'Affidatario, nell'effettuare il ritiro dell'ausilio presso il domicilio del paziente, rilevasse che l'attrezzatura data in dotazione sia stata utilizzata in modo scorretto, non sia disponibile o manchi di componenti assegnati, la stessa dovrà darne immediata comunicazione, tramite e-mail ai competenti Uffici dell'ASL BR.

- **Pulizia e igienizzazione**

La pulizia dei presidi deve essere effettuata a fondo, con detergenti e disinfettanti adeguati alla tipologia e qualità del materiale, i quali non devono avere effetti corrosivi e/o irritanti. Nel corso del trattamento devono essere rimosse tutte le parti mobili (braccioli, pedane, imbottiture, comprese le parti accessorie tipo cinghie, bretellaggi e imbracature varie).

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia.

In caso di danni al presidio, causati dall'utilizzo improprio di prodotti di igiene e di pulizia, la ASL BR si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la sostituzione della parte danneggiata, con onere a carico della stessa. In caso di rifiuto o di mancato adempimento entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà detratta dalla fattura emessa dalla Ditta la spesa sostenuta dall'ASL BR per la riparazione del danno presso terzi.

Il presidio igienizzato deve essere adeguatamente imballato in telo protettivo.

Per quanto attiene gli interventi manutentivi, l'Affidatario dovrà effettuare tutte le operazioni relative alla pulizia, igienizzazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e collaudo, con messa a magazzino dell'ausilio entro 10 giorni lavorativi dal momento del ritiro e 15 giorni lavorativi per interventi straordinari. Nel caso di richiesta urgente la manutenzione ordinaria dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi.

- **Manutenzione ordinaria**

Rientrano nella manutenzione ordinaria, a carico dell'Affidatario, tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non espressamente qualificate come manutenzione straordinaria.

A titolo esemplificativo, costituiscono manutenzione ordinaria, le seguenti voci:

- revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio (freni e pedane compresi, manovelle dei letti, leve oleodinamiche dei sollevatori, ecc.), compresa l'effettuazione di saldature di elementi non strutturali;
- reintegrazione di eventuali componenti mancanti al momento del ritiro (ad es.: imbracatura solleva malati, fodere cuscini, etc);
- verifica dello stato delle gomme, gonfiaggio e/o eventuale sostituzione delle camere d'aria, copertoni, sedile, schienale, etc; -
- sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni etc. e controllo dei cuscinetti;
- verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili (carrozine elettroniche, montascale mobile, sollevamalati, etc) e relativi spinotti di collegamento, batteria e caricabatteria;

- ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza.

Al fine di consentire l'attività di vigilanza periodica, tutte le attività previste dal presente articolo dovranno essere svolte presso il magazzino messo a disposizione dall'Affidatario all'ASL BR.

- **Manutenzione straordinaria**

Rientrano nella manutenzione straordinaria degli ausili anche le riparazioni a mezzo saldatura di parti non strutturali. L'Affidatario dovrà registrare a software la dichiarazione di conformità e la garanzia del lavoro effettuato a norma di legge secondo i termini di garanzia.

La manutenzione straordinaria dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

In casi eccezionali e su disposizione del competente ufficio ASL, l'Affidatario dovrà effettuare la manutenzione straordinaria al domicilio dell'assistito, entro 5 giorni lavorativi dall'ordine.

- **Stoccaggio degli ausili**

La sistemazione e conservazione nel magazzino deve prevedere aree differenziate per le seguenti categorie di ausili:

- usati in attesa di ricondizionamento;
- ricondizionati in attesa di nuova assegnazione;
- in attesa di rottamazione.

Tutti gli ausili con movimentazione a batteria devono essere periodicamente controllati e ricaricati onde evitare il danneggiamento degli accumulatori di corrente.

I dispositivi giacenti a magazzino devono essere adeguatamente protetti dalla polvere ed altri agenti atmosferici con idonee coperture.

- **Immatricolazione**

Tutti gli ausili stoccati a magazzino devono possedere un proprio numero identificativo (matricola) al fine di consentire una gestione informatizzata del prodotto e seguirne la tracciabilità.

L'Affidatario deve provvedere all'applicazione del numero di matricola su ogni dispositivo transitante nel magazzino, eventualmente secondo indicazioni della ASL BR, in modo tale che risulti inamovibile anche a seguito dei processi di sanificazione.

- **Informatizzazione**

L'Affidatario deve fornire un applicativo in grado di tracciare l'ausilio, elencare la disponibilità dei beni, la quantità, la tipologia degli ausili presenti, nonché le informazioni circa i dispositivi consegnati, ritirati ed in manutenzione, compresi tutti i riferimenti relativi alle assegnazioni di ciascun ausilio.

Ciascun ausilio dovrà mantenere visibile tutto lo storico riguardante le diverse assegnazioni ai pazienti, le manutenzioni ordinarie e straordinarie; il numero di matricola dovrà rimanere invariato per tutta la vita del dispositivo.

Nel software devono essere visibili i documenti di trasporto (DDT) relativo ai ritiri e alle consegne degli ausili, stampati dal medesimo sistema informatizzato, redatti in modo chiaro ed inequivocabile.

- **Consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all'uso**

Gli ausili saranno consegnati sotto la cura e responsabilità dell'Affidatario da personale opportunamente formato e qualificato sul quale l'ASL può, se ritenuto necessario, effettuare verifiche sulle competenze.

La consegna dell'ausilio richiesto, ricondizionato nei modi previsti, funzionalmente efficiente, in perfette condizioni igieniche e di aspetto, dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta dei competenti uffici dell'ASL, fatto salvo i casi in cui è prevista la condizione d'urgenza. In questo caso l'Affidatario dovrà evadere la richiesta entro 2 giorni lavorativi.

Viene considerata "consegna multipla" la consegna effettuata nel medesimo giorno di due o più ausili, anche su ordini di consegna distinti, presso il domicilio dello stesso paziente o Struttura Aziendale.

Laddove vi è la necessità di consegnare presso lo stesso domicilio più ausili, e non tutti gli ausili prescritti sono disponibili a magazzino, l'ufficio ASL avrà la facoltà di mettere in stand-by, per sette giorni, la richiesta informatizzata in attesa di completare l'ordinativo.

All'atto della consegna al paziente l'Affidatario deve:

- a) istruire il paziente o suo familiare sull'uso degli ausili consegnati, sulle procedure di pulizia e di ordinarie manutenzioni da eseguirsi a cura dell'utilizzatore e consegnare copia del libretto di istruzioni in lingua italiana;
- b) compilare la documentazione di trasporto (DDT), in tutte le sue parti, nella quale devono essere riportati:
  - la data;
  - la firma leggibile e il numero di documento identificativo del ricevente/consegnatario del bene;
  - segnalazione di rapporto/grado di parentela con l'intestatario;
- c) far compilare all'assistito un modulo di Informativa contenente i dati richiesti e sottoscritto da entrambe le parti. Una copia dello stesso deve rimanere in possesso dell'assistito;
- d) consegnare i dispositivi usati, mantenuti e igienizzati, corredati dalla relativa scheda tecnica al domicilio dell'assistito;
- e) qualora il paziente rifiuti la consegna dell'ausilio per motivazioni soggettive che non prevedono la responsabilità dell'Affidatario, lo stesso provvederà a dare immediata informazione alla ASL BR.

- **Documentazione di trasporto**

I documenti di ritiro e di consegna (DDT), stampati dal sistema informatizzato dell'Affidatario, dovranno essere redatti in modo chiaro ed inequivocabile, firmati dal consegnante e dal ricevente. L'Affidatario deve provvedere mensilmente, alla predisposizione di prospetti, riassuntivi delle prestazioni effettuate. Questi prospetti, accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna, sono recapitati ai competenti uffici dell'ASL entro e non oltre il settimo giorno lavorativo del mese successivo a quello relativo all'attività manutentiva per il controllo della regolare esecuzione.

- **Controllo**

Sono riconosciute alla ASL ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. Il controllo delle prestazioni, delle competenze del personale e la qualità del servizio saranno accertati dai responsabili degli uffici preposti o da altro personale designato dall'ASL.

È facoltà della ASL richiedere in qualsiasi momento rendicontazioni riassuntive delle prestazioni effettuate.

È facoltà altresì dell'ASL, attraverso i suoi funzionari a tal fine delegati, effettuare ispezioni nel magazzino/officina dell'Affidatario per controllare gli ausili di proprietà dell'ASL ivi depositati, nell'attesa di riparazione, riparati e pronti per il riutilizzo, e verificare l'irreparabilità dei beni proposti dall'Affidatario per lo smaltimento. Pertanto l'Affidatario si obbliga, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a consentire all'ASL tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso.

I controlli effettuati dalla ASL saranno verbalizzati e controfirmati dagli operatori presenti al sopralluogo.

#### **Art. 4 Irreparabilità dei bene**

L'eventuale irreparabilità del bene sarà rilevata mensilmente dall'Affidatario a seconda delle diverse esigenze, e subordinata al parere del funzionario delegato dell'ASL BR.

In caso di irreparabilità l'Affidatario deve provvedere a stilare apposito elenco, contenente il numero di matricola del dispositivo, codice ISO, descrizione dell'ausilio, presenza marchio CE, da inoltrare agli uffici competenti della ASL BR, che provvederà agli adempimenti di propria competenza.

All'Affidatario spetta provvedere, a titolo gratuito per la ASL BR, allo smaltimento del materiale di risulta con le modalità previste dalla legge.

Gli oneri di cui sopra, compreso il recupero del materiale suddetto al domicilio o nei locali delle sedi dell'ASL BR, si intendono compresi nel costo del servizio.

#### **Art. 5 Fatturazione e pagamenti**

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico in conformità alla normativa vigente in materia. Dovranno essere intestate all'ASL BR e contenere l'indicazione della struttura destinataria richiedente le forniture, il numero dell'ordine, gli estremi della bolla di accompagnamento e dovranno essere indirizzate all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie.

La verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, nonché la liquidazione delle relative fatture verrà effettuata dai responsabili dell'esecuzione del contratto, che saranno nominati in sede di aggiudicazione del contratto.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate alla ASL BR, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell'ordine. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che l'ASL rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dalla L. n. 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge iva per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015.

Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'ASL - entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla ricezione della fattura, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e quale termine ordinariamente in uso presso la ASL BR, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.

Resta inteso che, per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

All'atto del pagamento l'Azienda procederà all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore aggiudicatario. Qualora tale documento segnali un'inadempienza contributiva, all'atto del pagamento sarà trattenuta una somma corrispondente all'inadempienza segnalata.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. n. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore ex art. 1219 c.c., inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC.

La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Si specifica che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) dell'ASL. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nell'articolo che segue.

I tempi di pagamento saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di forniture e servizi. Resta inteso che la disciplina dei termini di pagamento così delineata si intenderà valida ed efficace solo nel caso di accertata regolarità nella fornitura da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto. Qualora venissero accertate irregolarità nell'esecuzione della

fornitura e nell'adempimento degli obblighi assunti, i termini di pagamento resteranno sospesi e riprenderanno a decorrere solo quando la ditta aggiudicataria avrà provveduto a rimuovere le irregolarità.

#### **Art. 6 Inadempimenti e penalità**

Nel caso l'aggiudicatario nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità e nei termini di consegna, la ASL – autonomamente e su segnalazione del Responsabile del servizio di competenza – invierà allo stesso, tramite PEC, la contestazione dell'inadempimento riscontrato, con indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Scaduto il termine, l'ASL potrà applicare le penalità con le modalità ed entità di seguito specificate:

Ritardo per ritiro/consegna: € 10,00 per ogni giorno di ritardo;

Indisponibilità ausilio a magazzino per mancata sanificazione e manutenzione ordinaria: € 15,00 per ogni giorno di ritardo;

- Ritardo nella manutenzione straordinaria: € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- Non utilizzo del telo protettivo: € 10,00 ad ausilio non protetto;
- Mancanza del numero di matricola (dove richiesto dall'ASL): € 10,00 ad ausilio;
- Mancata registrazione a SW delle attività e della documentazione riferita all'ausilio: € 5,00 ad ausilio;
- Numero reclami pervenuti nel quadrimestre superiore al 5% degli ausili movimentati:
  - per superamento soglia: € 25,00;
  - per ogni punto percentuale superato: € 20,00.

In caso di rifiuto a eseguire il servizio nelle modalità previste dal contratto, sarà facoltà dell'ASL Brindisi provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'Affidatario le maggiori spese da ciò derivanti, nonché l'eventuale maggior costo dei predetti servizi rispetto a quello che avrebbe sostenuto se i servizi fossero stati eseguiti regolarmente a termine di contratto.

Quanto sopra fatto salva ogni altra azione che sarà ritenuta opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

#### **Art. 7 Obblighi a carico del fornitore**

Sono a carico dell'impresa, oltre agli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato:

- gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso la ASL BR, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- provvedere, qualora motivato dall'Azienda Sanitaria, all'allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;
- attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dall'Azienda Sanitaria al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;
- assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell'appalto che deve essere eseguito a

perfetta regola d'arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;

- essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell'Azienda o che l'Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto dell'appalto, stipulando idonea polizza assicurativa;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse.

È a carico del Fornitore l'onere di acquisire e conservare per tutta la durata del rapporto contrattuale ogni tipo di autorizzazione, permesso, nulla osta, visto, concessione e quant'altro sia di occorrenza per la corretta fornitura dei beni messi a gara. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, dei servizi connessi e delle attività oggetto del rapporto contrattuale, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, quelle in materia di trattamento dei dati sensibili, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto assumendone il medesimo Fornitore ogni relativa alea, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di fornitura contenuti nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini degli adempimenti contrattuali, il Fornitore si obbliga a:

- fornire i beni ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste dal presente Capitolato;
- comunicare tempestivamente, entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi di esecuzione contrattuale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della stazione appaltante dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro definendo preventivamente le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze della stazione appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al di fuori delle ipotesi già previste nelle parti che precedono, qualora il Fornitore si trovi in una breve temporanea condizione di indisponibilità a fornire anche solo uno dei beni aggiudicati, dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. In tal caso la fornitura verrà richiesta d'ufficio al secondo classificato, ai prezzi e condizioni riportati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la differenza fra la spesa sostenuta per l'approvvigionamento dal secondo aggiudicatario ed il valore totale equivalente calcolato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione degli stessi beni.

#### **Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

#### **Art. 9 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo dell'Amministrazione contraente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal

documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene,
- c) nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- d) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- e) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- f) informare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

#### **Art. 10 Responsabilità e copertura assicurativa**

Con la stipula del Contratto di fornitura, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. In particolare detta polizza deve tenere indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto di fornitura.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 11 Divieto di cessione del contratto di affidamento e dei crediti**

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere il contratto a pena di nullità della cessione, come stabilito dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2), del D. Lgs. n. 36/2023.

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

In caso di violazione di tali divieti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

### **Art. 12 Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

### **Art. 13 Recesso**

L'Azienda Sanitaria esercita il recesso nelle seguenti ipotesi:

- sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – l'Azienda appaltante procederà con il Fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;
- in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Cod. Civ..

Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di recedere dal contratto, con

preavviso di 90 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del Cod. Civ., con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il fornitore avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle forniture già eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso oltre al decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara – con riferimento al quantitativo presunto relativo all'Azienda sanitaria che recede – depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare delle forniture già eseguite.

Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere al fornitore aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di recesso.

• **Clausola di riserva di recesso**

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria, in qualsiasi tempo dal contratto, anche antecedentemente alla data di scadenza dello stesso, qualora nel frattempo il Soggetto Aggregatore abbia provveduto ad espletare la gara aggregata per l'affidamento della fornitura in argomento, come previsto dalle clausole di riserva contenute nell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012 e nell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 37/2014. Non si farà luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

**Art. 14 Risoluzione del contratto**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata PEC dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il relativo contratto e, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso la Asl Br potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore

nel corso della procedura di gara;

- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) sospensione delle forniture per causa imputabile all'aggiudicatario;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- g) mancata copertura dei rischi assicurativi durante la vigenza del contratto;
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine previsto;
- j) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) nei casi previsti dall'art. 3 commi 8, 9 e 9-bis della Legge n. 136/2010;
- m) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell'impresa aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per la propria quota-parte di fornitura.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con nota PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme innanzi prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal rapporto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale o da eventuali crediti dell'aggiudicatario senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

#### **Art. 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione di quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 16 Codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi> - sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 17 Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'invio degli stessi attraverso la PAD nelle guide pratiche raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD, nelle guide pratiche raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso la sezione comunicazioni dalla PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito dopo una richiesta effettuata nelle modalità indicate nelle guide pratiche raggiungibili al seguente link:

<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx>].

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

#### **Art. 18 Spese ed oneri del contratto**

Tutti gli eventuali oneri e spese derivanti dal contratto, saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 19 Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Brindisi, ove ha sede la ASL contraente.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

#### **Art. 20 Informativa sul trattamento dei dati personali**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.